

**CIRCOLO Sinistra Ecologia Libertà  
"noveaprile" Nardò**

**Spett.le Regione Puglia  
Servizio Assetto del Territorio  
Via Giovanni Gentile, n. 52  
70126 Bari  
Fax 080/5407887**

**Comune di Nardò  
Ufficio Urbanistica  
Via Volta, 47  
73048 Nardò  
Fax 0833/561726**

**MiBAC  
Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici  
di Lecce - Brindisi e Taranto  
Via Antonio Galateo - 73100 Lecce  
Fax 0832/248340**

**Corpo Forestale dello Stato  
Via Zona Industriale (ex area consorzio SISRI)  
73100 Lecce  
Fax 0832/097220**

**Corpo Forestale dello Stato  
Ispettorato Generale  
Via G. Carducci 5 – 00187 Roma  
Fax 06/4873362**

OGGETTO: Tutela Uliveto Monumentale zona "Sarparea" sito in S.Isidoro- Nardò

**VISTA**

la recente sentenza del TAR di Lecce sez. I n.2241/2013 rr.525/2013 con la quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla Ditta "Oasi Sarparea s.r.l." che propone la realizzazione di un villaggio turistico con villette, contro la delibera della Giunta Regionale n.3001 del 27.12.2012 con la quale si esprimeva parere negativo al piano di lottizzazione del Comparto 65 in Nardò , località Sant'Isidoro; Il Circolo SEL "noveaprile" di Nardò

**CHIEDE**

che le amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, proponano opposizione a tale sentenza presso il Consiglio di Stato al fine di tutelare l'interesse paesaggistico, ambientale, storico e antropologico del territorio della Sarparea in rischio di lottizzazione.

Infatti di tale uliveto sono stati rintracciati riferimenti bibliografici e storici risalenti al 1400 presso l'Archivio della Curia Vescovile di Nardò.

Inoltre questo uliveto rappresenta l'ultima testimonianza dell'antica foresta oritana di ulivi selvatici innestati e curati per secoli.

In questo luogo, dalla sacralità immutata, tra labirinti di alberi vetusti si trovano ancora grotte con sorgente di acqua dolce, antiche fornaci per la cottura della calce e piccole specchie a testimonianza del lavoro contadino di altri tempi.

Il piano di lottizzazione in esame insiste proprio su quest'area, interamente ricoperta da alberi di ulivo, aventi quasi tutti la caratteristica di monumentalità.

La sentenza del TAR Lecce alla quale ci auguriamo sia fatta opposizione, è secondo noi incongruente in quanto non prende assolutamente in considerazione il parere della Sovrintendenza BAP 4149 del 5.3.2010 nè le ragioni della Giunta Regionale : *"l'intervento prevede la realizzazione di volumi edilizi .....in un contesto rurale di alta valenza paesaggistica connotato dalla consistente presenza di alberature d'ulivo significative per età, dimensione e testimonianza storica"* che costituiscono *"nell'insieme, un ambito significativo da un punto di vista identitario e paesaggistico....."*; che l'intervento *"risulta impattante rispetto al contesto di riferimento in quanto la consistenza delle opere previste inevitabilmente comporta lo stravolgimento dell'assetto geomorfologico esistente e interferenze con l'assetto botanico-vegetazionale introducendo un diverso uso del suolo e una eccessiva pressione antropica"*.

Esemplare è in proposito altra vicenda decisa dal TAR di Bari (sent. 5105/2005), con integrale conferma del Consiglio di Stato (sent. 468/2013), in cui è stato affermato il principio della preminenza dell'interesse paesaggistico alla tutela del paesaggio ulivettato, che caratterizza il territorio pugliese.

In tali ultime decisioni, relative a situazione del tutto analoga in loc. Savelletri, viene evidenziata *"l'invadenza del progetto turistico sull'ecosistema esistente, imperniato su una schiera uniforme di ulivi plurisecolari che, come peraltro è notorio, caratterizzano in modo assolutamente tipico una vasta area della campagna pugliese"* e che *"ciò che rileva è come la cornice integrata del decisum amministrativo fornisca un affresco dei luoghi, del loro rilievo paesaggistico e culturale, del drammatico impatto che l'insediamento turistico avrebbe sul loro volto nient'affatto scalfito dalle deboli contestazioni della ricorrente"*.

La giurisprudenza, inoltre, indiscutibilmente ha più volte affermato che nei pareri di carattere paesaggistico ed ambientale *"l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica censurabile solo per macroscopici vizi logici, per errori di fatto o per travisamento dei presupposti"* ( Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n.561; idem, 30 gennaio 2004 n. 316, 468/2013, cit.).

Le motivazioni addotte nella sentenza del TAR di Lecce invece risultano deboli e incongruenti essendo infatti impensabile che in un contesto così delicato *"le unità insediative possano 'scompare' tra le varie piante di ulivo"* ; basta infatti una semplice sovrapposizione degli elaborati progettuali con un aerofotogrammetria per verificare che le villette tra un albero di ulivo e l'altro non ci stanno , a meno di voler considerare l'albero limitatamente al suo tronco , senza considerare l'apparato radicale e la chioma.

Nardò 22 novembre 2013

Il Circolo SEL "noveaprile" Nardò

